



Procedura di consultazione concernente la modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS) – intermediazione riassicurativa e diritto in materia di risanamento

Panoramica delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)	Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)
	<i>Art. 2 cpv. 2 lett. g (nuovo)</i>
	² Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: g. gli intermediari assicurativi, se la loro attività d'intermediazione si riferisce alla riassicurazione.
<i>Art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1</i>	<i>Art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1</i>
¹ L'attuario responsabile assicura: a. in base a calcoli attuariali appropriati, il calcolo e la determinazione: 1. degli impegni di bilancio a valori di mercato o a valori conformi al mercato,	¹ <i>Concerne soltanto i testi tedesco e francese</i>
	<i>Art. 51a cpv. 4^{bis} (nuovo)</i>
	^{4bis} Le garanzie come pure le altre operazioni di copertura che coprono i crediti derivanti da strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA e gli impegni risultanti da tali operazioni di copertura non sono presi in considerazione nella determinazione dell'eccedenza di debiti se l'operazione di copertura soddisfa per analogia le condizioni di cui al capoverso 4.
	<i>Art. 51a cpv. 4^{ter} (nuovo)</i>
	^{4ter} Il capoverso 4 ^{bis} si applica in particolare anche se l'impresa di assicurazione stessa, una società madre domiciliata in Svizzera o un'altra società del gruppo o del conglomerato domiciliata in Svizzera funge da garante per i crediti derivanti da strumenti di capitale assorbenti il rischio.



<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	<i>Art. 51a cpv. 4^{quater} (nuovo)</i>
	^{4quater} La FINMA verifica se sono soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi 4-4 ^{ter} . Comunica i suoi accertamenti mediante decisione esclusivamente all'impresa di assicurazione o, nel caso di gruppi e conglomerati assicurativi, all'impresa designata come interlocutrice.
	<i>Art. 51a cpv 4^{quinquies} (nuovo)</i>
	^{4quinquies} Nelle procedure di cui al capoverso 4 ^{quater} , i creditori e i proprietari di un'impresa di assicurazione o di una società importante del gruppo o del conglomerato non possono interporre ricorso.
<i>Art. 52b cpv. 1 lett. a</i>	<i>Art. 52b cpv. 1 lett. A</i>
¹ Il piano di risanamento indica come eliminare il pericolo d'insolvenza dell'impresa di assicurazione e quali misure ordinare a tale scopo. In particolare, può prevedere: a. il trasferimento del portafoglio o di parti di esso come pure di altre parti dell'impresa di assicurazione, con attivi e passivi, ad altri soggetti giuridici;	¹ Il piano di risanamento indica come eliminare il pericolo d'insolvenza dell'impresa di assicurazione e quali misure ordinare a tale scopo. In particolare, può prevedere: a. il trasferimento del portafoglio o di parti di esso come pure di altre parti dell'impresa di assicurazione, con attivi e passivi, ad altri soggetti giuridici o a una società subentrante;
Ordinanza sulla sorveglianza (OS)	Ordinanza sulla sorveglianza (OS)
<i>Art. 37 cpv. 1 lett. c n. 1 e 2</i>	<i>Art. 37 cpv. 1 lett. c n. 1 e 2</i>
¹ Previa approvazione della FINMA, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto alle seguenti condizioni: c. nel contratto è stabilito in modo irrevocabile che: 1. per strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2, al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia del 100 per cento sia in caso di pericolo di insolvenza, l'impresa di assicurazione è tenuta a rinviare il pagamento del credito in capitale ed eventuali interessi passivi; nel contratto deve essere inoltre garantito che le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 LSA siano soddisfatte, 2. in aggiunta al numero 1, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 1 sono annullati mediante riduzione completa del credito o sono convertiti in capitale proprio statutario al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia dell'80 per cento sia in caso di un'incombente eccedenza di debiti o di revoca dell'autorizzazione; per determinare l'incombente eccedenza di debiti si considerano gli strumenti di capitale assorbenti il rischio in quanto capitale di terzi,	¹ Previa approvazione della FINMA, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto alle seguenti condizioni: c. nel contratto è stabilito in modo irrevocabile che: 1. per strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2, al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia del 100 per cento sia in caso di pericolo di insolvenza, l'impresa di assicurazione è tenuta a rinviare il pagamento del credito in capitale ed eventuali interessi passivi; nel contratto deve essere inoltre garantito che le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 LSA siano soddisfatte; per determinare l'incombente eccedenza di debiti nel contesto di eventi trigger si considerano gli strumenti di capitale assorbenti il rischio in quanto capitale di terzi, 2. in aggiunta al numero 1, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 1 sono annullati mediante riduzione completa del credito o sono convertiti in capitale proprio statutario al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia dell'80 per cento sia in caso di un'incombente eccedenza di debiti o di revoca dell'autorizzazione; per determinare l'incombente eccedenza di debiti nel contesto

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	di eventi trigger si considerano gli strumenti di capitale assorbenti il rischio in quanto capitale di terzi,
<i>Art. 37 cpv. 5</i>	<i>Art. 37 cpv. 5</i>
<p>⁵ Alle garanzie che l'impresa di assicurazione fornisce al finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio si applicano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, ma non devono essere state effettivamente versate; b. è assicurato adeguatamente che nella determinazione dell'eccedenza di debiti dell'impresa di assicurazione le garanzie non sono considerate; c. il rischio di eventuali versamenti doppi, in particolare per crediti derivanti da garanzie e strumenti di capitale assorbenti il rischio, è limitato adeguatamente. 	<p>⁵ Alle garanzie come pure alle altre operazioni di copertura che coprono i crediti derivanti da strumenti di capitale assorbenti il rischio e agli impegni risultanti da tali operazioni di copertura si applicano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le garanzie o le altre operazioni di copertura soddisfano per analogia le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, ma non devono essere state effettivamente versate; b. è assicurato adeguatamente che nella determinazione dell'eccedenza di debiti dell'impresa di assicurazione le garanzie o le altre operazioni di copertura non sono considerate; c. il rischio di eventuali versamenti doppi, in particolare per crediti derivanti da garanzie o da altre operazioni di copertura e per strumenti di capitale assorbenti il rischio, è limitato adeguatamente.
<i>Art. 37 cpv. 6</i>	<i>Art. 37 cpv. 6</i>
<p>⁶ I crediti derivanti da garanzie relative agli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA non sono considerati nella determinazione dell'eccedenza di debiti della società madre garante o di un'altra società del gruppo garante se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la società madre garante o la società del gruppo garante è domiciliata in Svizzera; e b. le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 lettere a–c LSA. 	⁶ <i>Abrogato</i>
<i>Art. 37 cpv. 7</i>	<i>Art. 37 cpv. 7</i>
<p>⁷ Il capoverso 6 si applica in particolare anche se l'impresa di assicurazione stessa, una società madre domiciliata in Svizzera o un'altra società del gruppo domiciliata in Svizzera funge da garante per il finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio.</p>	⁷ <i>Abrogato</i>
<i>Art. 111d cpv. 2</i>	<i>Art. 111d cpv. 2</i>
<p>² Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia alle società veicolo di assicurazione, ad eccezione delle disposizioni che non si fondano sugli articoli di legge di cui al capoverso 1.</p>	<p>² Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia alle società veicolo di assicurazione, ad eccezione delle disposizioni che si fondano sugli articoli di legge di cui al capoverso 1.</p>

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<i>Art. 198d cpv. 1 lett. d</i>	<i>Art. 198d cpv. 1 lett. d</i>
<p>¹ Previa approvazione della FINMA, nel SST di gruppo consolidato gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto. Devono essere soddisfatte almeno le seguenti condizioni:</p> <p>d. se nell'ambito degli strumenti di capitale assorbenti il rischio la società madre o altre società del gruppo forniscono garanzie, comprese quelle fornite al finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio, le condizioni di cui alle lettere a–c si applicano per analogia anche alle società garanti e alle garanzie; il rischio di eventuali versamenti doppi è limitato adeguatamente;</p>	<p>¹ Previa approvazione della FINMA, nel SST di gruppo consolidato gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto. Devono essere soddisfatte almeno le seguenti condizioni:</p> <p>d. se nell'ambito degli strumenti di capitale assorbenti il rischio la società madre o altre società del gruppo forniscono garanzie o effettuano altre operazioni di copertura, comprese quelle fornite al finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio, le condizioni di cui alle lettere a–c si applicano per analogia anche alle società garanti e alle garanzie; il rischio di eventuali versamenti doppi è limitato adeguatamente;</p>
<i>Art. 198d cpv. 2</i>	<i>Art. 198d cpv. 2</i>
<p>² I crediti derivanti da garanzie relative agli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA non sono considerati nella determinazione dell'eccedenza di debiti della società madre svizzera garante o di altre società svizzere del gruppo garanti, se le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 4 lettere a–c LSA.</p>	<p>² <i>Abrogato</i></p>